

All. B)

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE PER I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI. APPALTO FINANZIATO CON FONDI PNRR - LINEA DI INTERVENTO M2 C1 I 1.1 LINEA A “MIGLIORAMENTO E MECCANIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI”.

**CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO**

PARTE AMMINISTRATIVA

N. GARA 9458614

LOTTO 1 – CIG_A0338DC2DE

LOTTO 2 – CIG A03393A071

LOTTO 3 – CIG A033969738

CUP H31E22000280006

Art. 1 - Oggetto dell'intervento

Silea SpA ha aderito, su delega dei propri Comuni Soci, all'avviso emanato dal Ministero della Transizione Ecologica M2 C1 I 1.1 - Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani".

Silea Spa ha presentato una proposta avente ad oggetto la realizzazione di un intervento volto a sviluppare modelli di raccolta differenziata basati sulla digitalizzazione dei processi, l'efficiamento dei costi e la razionalizzazione e semplificazione dei flussi di rifiuti urbani prodotti, al fine di pervenire a un incremento significativo delle quote di differenziata, anche in linea con gli obiettivi dei piani di settore.

Con Decreto dipartimentale n. 243 del 14 luglio 2023, il MASE ha pubblicato l'assegnazione del contributo all'Avviso 1.1 – PNRR Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata", tra cui rientrano quelle presentate dai Comuni di: Abbazia Lariana; Bellano; Bosisio Parini; Calolziocorte; Carenno; Colico; Dervio; Dolzago; Ello; Esino Lario; Galbiate; Garlate; Lierna; Mandello del Lario; Monte Marengo; Pescate; Rogeno; Sirone; Suello; Torre De' Busi; Valmadrera; Valvarrone; Varenna.

Parte centrale della proposta è l'adeguamento dei Centri di Raccolta Comunali (in seguito CDR), attraverso l'installazione di soluzioni tecnologiche mirate a gestire in tempo reale gli accessi al centro e la tipologia di conferimenti effettuata da ciascuna utenza, nonché a migliorare l'immagine e la sicurezza del sito.

L'intervento ha per oggetto la fornitura, consegna, posa/installazione, messa in esercizio - presso i suddetti CDR - della seguente attrezzatura: barriere di ingresso; impianti semaforici; sistemi lettore tessere; sistemi lettura targhe; bilance; totem; pese per automezzi; impianti di videosorveglianza; cancelli ingresso; recinzioni perimetrali. Si rimanda al capitolato speciale di appalto - parte tecnica per la descrizione più dettagliata delle singole voci.

A conclusione degli interventi proposti, i CDR si caratterizzeranno per essere dotati di un:

- Sistema di controllo accessi, tramite soluzioni di riconoscimento dell'utenza autorizzata (tessera di servizio, tessera sanitaria, sistema di riconoscimento targhe o altri sistemi virtuali);
- Sistema di regolazione del flusso di utenza mediante impianto semaforico, al fine di migliorare la fruibilità e la sicurezza del sito;
- Sistema di monitoraggio dei rifiuti conferiti, sia in termini di tipologia (tramite "totem" digitale self-service), sia in termini di peso (tramite bilancia elettronica per piccoli quantitativi e/o pesa a ponte interrata per camion ed automezzi);
- Sistema di videosorveglianza.

Quadro Economico per singolo Comune LOTTO 1:

COMUNE	Importo complessivo fornitura, IVA esclusa
ABBADIA LARIANA	€ 78.412,36
BELLANO	€ 122.205,96
COLICO	€ 39.780,87

DERVIO	€ 122.205,96
ESINO LARIO	€ 118.832,56
LIERNA	€ 122.205,96
MANDELLO DEL LARIO	€ 122.205,96
VALVARRONE	€ 122.205,96
VARENNA	€ 79.150,87
Totale	€ 927.206,26

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di: fornitura, opere accessorie per garantire la regolare posa in opera, installazione, predisposizione dell'allaccio alla rete elettrica e messa in esercizio, ove necessario, come meglio precisato nel capitolato tecnico.

Quadro economico per singolo Comune LOTTO 2:

COMUNE	Importo complessivo fornitura, IVA esclusa
CALOLZIOCORTE	€ 122.205,96
CARENNO	€ 100.490,96
GALBIATE	€ 116.145,96
GARLATE	€ 122.205,96
MONTE MARENZO	€ 84.371,36
PESCADE	€ 118.832,56
TORRE DE' BUSI	€ 122.205,96
Totale	€ 786.458,72

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di: fornitura, opere accessorie per garantire la regolare posa in opera, installazione, allaccio alla predisposizione della rete elettrica e messa in esercizio, ove necessario, come meglio precisato nel capitolato tecnico.

Quadro economico per singolo Comune LOTTO 3:

COMUNE	Importo complessivo fornitura, IVA esclusa
BOSISIO PARINI	€ 122.205,96
DOLZAGO	€ 113.721,96
ELLO	€ 128.770,96
ROGENO	€ 106.086,36
SIRONE	€ 122.205,96
SUELLO	€ 122.205,96
VALMADRERA	€ 106.086,36
Totale	€ 821.283,52

Gli importi sopra riportati sono comprensivi di: fornitura, opere accessorie per garantire la regolare posa in opera, installazione, allaccio alla predisposizione della rete elettrica e messa in esercizio, ove necessario, come meglio precisato nel capitolato tecnico.

Servizi opzionali:

Silea SpA si riserva la facoltà di richiedere, entro un periodo di 36 mesi dalla data di stipula del contratto, e l'Appaltatore dovrà accettare, che le forniture siano estese ad altri Comuni soci, fino al raggiungimento dell'importo massimo del 20% dell'importo contrattuale, già compreso nei quadri economici dei singoli lotti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 2 – Tempistiche della fornitura

Le attività di fornitura, consegna, posa/installazione e messa in esercizio, ove previsto, dovranno essere concluse tassativamente entro il 31.10.2024, al fine dell'ottenimento dei contributi PNRR.

L'aggiudicatario dovrà rispettare il cronoprogramma presentato in sede di gara con scadenza tassativa finale del 31.10.2024, garantendo comunque la massima fruibilità dei centri di raccolta da parte degli utenti.

Art. 3 – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto indicato all'art. 60 comma 3 lettera b) del codice.

Art. 4 - Modalità delle consegne e del montaggio e verifica delle forniture.

Il servizio di consegna è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, montaggio, posa in opera, allaccio alla predisposizione della rete elettrica, configurazione dell'interfaccia di rete e messa in esercizio.

Tutte le spese e i rischi relativi a trasporto, consegna ed installazione, saranno a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore.

Gli imballaggi dovranno, per quanto possibile, essere costituiti da materiali riciclabili e l'appaltatore è invitato a provvedere allo smaltimento differenziato degli stessi e dei materiali di risulta, come meglio specificato nel capitolato tecnico.

Le operazioni di carico e scarico della merce saranno a carico dell'Appaltatore, pertanto, quest'ultimo dovrà dotarsi di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività.

La data di fornitura risulterà dal DDT di consegna, mentre il collaudo funzionale delle attrezzature dovrà essere effettuato in contraddittorio con personale tecnico incaricato da Silea e dovrà rispettare le caratteristiche minime tecniche previste dal capitolato speciale di appalto parte tecnica.

Entro 30 giorni dalla data dell'installazione verrà rilasciata certificazione di regolare fornitura.

Rientrando tra le proposte ammesse a finanziamento, l'appaltatore dovrà garantire che tutta la fornitura installata riporti l'emblema dell'Unione, rendendo esplicito il riferimento al finanziamento europeo e all'iniziativa Next Generation EU.

Art. 5 - Garanzie e assicurazioni

L'Appaltatore garantisce che quanto fornito è esente da vizi e difetti che lo rendano non conforme a quanto stabilito dalla presente procedura o inadatto all'uso cui è destinato o che ne diminuisca la funzionalità e/o il valore per almeno 3 anni dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione. Per quanto riguarda la pesa, la stessa dovrà essere esente da vizi e difetti che la rendano non conforme a quanto richiesto o che ne diminuisca la funzionalità, per almeno 10 anni dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione. I suddetti periodi di garanzia verranno adeguati a quanto offerto in sede di gara.

L'Appaltatore è pertanto obbligato entro tale periodo ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le imperfezioni o le difformità riscontrate all'atto della consegna ovvero in corso di utilizzo. La garanzia dovrà per tutta la durata di validità essere totale, su qualsiasi parte delle attrezzature fornite e comprensiva di ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro. Durante il periodo di garanzia deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del prodotto fornito nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell'intera attrezzatura.

L'Appaltatore ha, dalla data del ricevimento della denuncia, quindici giorni per eventuali verifiche ed eccezioni. In caso di vizi o difetti di quanto fornito, l'Appaltatore dovrà provvedere entro 15 giorni solari consecutivi al ripristino a regola d'arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per Silea.

Il tempo compreso tra la data della denuncia di Silea e quella in cui si è provveduto al ripristino a regola d'arte è portato in aumento al suddetto periodo di garanzia.

Nel caso in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura dell'appaltatore dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.

L'appaltatore dovrà garantire, per l'intero periodo di garanzia, un servizio di assistenza tecnica in regime "full-risk", secondo quanto previsto dal successivo art.6 e come indicato dall'art. 3.6 "*Servizi di assistenza tecnica*" del capitolato tecnico.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso e per tutta la durata dell'appalto, produrre nei termini e con le modalità ivi previste, una polizza assicurativa di responsabilità civile, con un massimale pari almeno all'importo contrattuale, che tenga indenne Silea da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Silea a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni di proprietà di Silea o dei suoi Comuni Soci.

La suddetta polizza deve, inoltre, prevedere una garanzia completa per la responsabilità civile per danni, parziali o totali, causati a terzi dal montaggio delle attrezzature forniti dall'appaltatore, ivi inclusi i dipendenti di Silea o di ditte incaricate da Silea o da utenti del servizio, per cause dipendenti da vizi e difetti delle attrezzature.

Art. 6 – Assistenza tecnica in regime di garanzia "full-risk".

I servizi di assistenza e manutenzione full service compresi nel periodo di garanzia, sono da intendersi riferiti agli interventi di manutenzione, inclusi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - diritti di chiamata, manodopera, pezzi di ricambio e quant'altro occorrente per il perfetto e regolare funzionamento di tutta l'attrezzatura oggetto di gara, con la sola eccezione delle situazioni in cui il guasto/malfunzionamento sia chiaramente riconducibile ad un uso improprio ovvero ad atto vandalico.

In tal caso, per problematiche di malfunzionamento che siano chiaramente riconducibili ad un uso improprio o ad atti vandalici, i costi per l'intervento e per la riparazione saranno a carico di Silea, previa preliminare condivisione di un dettagliato preventivo corredato da documentazione fotografica.

L'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, dovrà inoltre garantire adeguata assistenza telefonica da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.00 e nella giornata di sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.30, finalizzata alla risoluzione – da remoto – delle eventuali anomalie della fornitura, per ripristinarne il corretto funzionamento nel più breve tempo possibile da concordare. Qualora l'intervento da remoto non fosse risolutivo della problematica riscontrata, l'Appaltatore dovrà far intervenire in loco entro 24 ore solari dalla segnalazione un proprio tecnico avvisando sempre Silea.

In caso di tempi di ripristino dei guasti/malfunzionamenti segnalati, ritenuti non congrui o non compatibili con la continuità del servizio pubblico, Silea si riserva la possibilità di far eseguire l'intervento di riparazione/sostituzione a soggetti terzi, addebitando all'Aggiudicatario i relativi costi, e fatta salva l'applicazione di eventuali penali.

Ulteriori disposizioni sono contenute nell'art. 3.6 del capitolato speciale d'appalto-parte tecnica.

Art. 7 - Obblighi e oneri dell'impresa nei confronti del personale addetto.

L'appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

L'Appaltatore ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'intervento. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

L'Appaltatore deve certificare a richiesta di Silea SpA l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nella fornitura oggetto dell'appalto.

Qualora l'Appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, Silea SpA procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'Appaltatore un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'Appaltatore non adempia entro il predetto termine Silea SpA procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

Art. 8 – Responsabilità ed obblighi della ditta appaltatrice

La ditta appaltatrice sarà l'unica responsabile dell'organizzazione del cantiere e dovrà provvedere, a proprio carico e spese, a tutta la mano d'opera, fornitura e servizi e quant'altro necessario a dare l'opera compiuta.

In particolare, la ditta appaltatrice sarà responsabile degli eventuali danni che il suo personale od i suoi sub-contraenti arrechino alle opere già eseguite od ai macchinari già installati all'interno dei CDR.

Sarà pure responsabile di ogni danno arrecato a terzi.

Tutte le attrezzature ed i materiali della ditta appaltatrice potranno essere momentaneamente posizionate nelle zone limitate preventivamente autorizzate e concordate con Silea.

La ditta appaltatrice dovrà in ogni momento mantenere libera la propria zona di lavoro dall'accumulo di materiale di rifiuto ed in condizioni igieniche soddisfacenti.

La ditta appaltatrice sarà responsabile della disciplina del suo personale sul luogo di lavoro, prendendo tutte le misure e le precauzioni necessarie a tale fine.

Dovrà pure provvedere che non sia disturbato lo svolgimento del normale esercizio del CDR.

Art. 9 - Normative di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

SILEA SpA gestirà le attività di posa in opera come "Cantieri Temporanei o Mobili" ai sensi del TITOLO IV del D. Lgs. 81/2008.

Quindi Silea SpA, con riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvederà a nominare il Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione che redigerà il Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dall'art. 100 del predetto decreto (PSC).

L'appaltatore sarà chiamato a redigere un proprio Piano Operativo di Sicurezza relativo agli interventi che dovrà svolgere, questo piano dovrà configurarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento del Committente.

Nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento saranno fissati anche gli oneri per la sicurezza relativi a dispositivi e/o misure di prevenzione e protezione particolari non compresi nel costo diretto delle opere desumibile dall'ammontare dei lavori, ma specifici per la particolarità delle indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Con riferimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, ottempererà agli obblighi previsti dall'art. 92 del sopra citato decreto.

La mancata osservanza di quanto previsto dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione dei lavori rappresenta violazione delle norme contrattuali. Si ribadisce l'obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento per tutte le maestranze impiegate durante l'esecuzione dei lavori. In seguito all'aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà consegnare a Silea SpA, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data della stipulazione del contratto, la documentazione che sarà richiesta.

Tale documentazione dovrà essere mantenuta aggiornata per tutta la durata dell'attività in cantiere.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare a Silea SpA la documentazione prevista per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi, previa verifica della sua completezza e conformità, entro gli stessi termini assegnati all'Appaltatore medesimo.

Qualora per le attività da affidare alle imprese esecutrici si configuri il subappalto, l'Appaltatore dovrà ottenerne autorizzazione scritta dall'Ufficio Appalti, presentando la documentazione che verrà indicata dall'ufficio stesso.

L'autorizzazione verrà rilasciata, in caso di documentazione conforme entro 30 gg.

Art. 10 - Cauzione definitiva

Al momento della stipula del contratto, l'Appaltatore per ogni lotto aggiudicato dovrà presentare gli atti relativi alla cauzione definitiva.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla presente procedura, l'Appaltatore costituisce cauzione, secondo le modalità previste all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni della presente procedura da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che Silea avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.

Silea ha, inoltre, il diritto di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui Silea abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della presente procedura.

Art. 11 - Penalità e risoluzione contrattuale

Ai sensi dell'art. 50 del DL 77/2021, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Anche nel caso di inadempienza a quanto previsto dai commi 3, 3 bis e 4 della L. 108 del 2021 si applicano le penalità nella misura sopra riportata, graduando la misura sulla gravità dell'inadempimento.

Per la mancata e/o ritardata assistenza e riparazione della fornitura segnalata dal personale tecnico di Silea: € 300,00 per ogni giorno di mancato funzionamento.

Il termine di consegna potrà essere prorogato da Silea SpA quando cause di forza maggiore dovessero impedirne il rispetto da parte dell'appaltatore. Questo è tenuto a chiedere la proroga con apposita domanda prima della scadenza del termine di fornitura, precisando dettagliatamente e documentando i motivi che giustificano il ritardo.

In caso di mancata effettuazione della fornitura, di non conformità della stessa alle caratteristiche tecniche minime o incompletezza della stessa, o in generale in caso di inadempienza ad una o più obblighi contrattuali Silea SpA, ivi compresa il mancato rispetto del programma, si riserva di procedere all'applicazione di una penale forfetaria, con importo da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00, a seconda dell'entità e gravità dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali sopra indicate sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricevuta notifica della contestazione. Trascorsi i 5 (cinque) giorni o qualora le giustificazioni non risultino soddisfacenti, Silea SpA provvederà a detrarre l'importo delle penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo con relativo provvedimento.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali ulteriori danni o maggiori oneri sostenuti da Silea a causa dei ritardi patiti e/o degli inadempimenti contestati che possono causare anche il mancato riconoscimento del contributo PNRR.

Qualora la ditta aggiudicataria non provveda al pagamento delle fatture emesse a titolo di penali contrattuali, il relativo importo potrà essere trattenuto escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione definitiva.

Silea avrà inoltre facoltà di considerare risolto il contratto nei seguenti casi:

1. apertura di una procedura di fallimento, liquidazione ovvero qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata a carico dell'Appaltatore;
2. altri casi di cessazione dell'attività dell'Appaltatore;
3. consegna e/o installazione, anche parziale, dell'attrezzatura effettuata con oltre 15 giorni solari di ritardo rispetto ai termini concordati;
4. mancato adeguamento alle specifiche tecniche e/o sostituzione dell'attrezzatura la cui fornitura è stata contestata, entro 15 giorni solari dalla data della comunicazione di contestazione;
5. in tutti gli altri casi previsti dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione mezzo PEC da parte di Silea di volersi avvalere della clausola risolutiva, con l'applicazione di una penale del 10% del valore contrattuale residuo, fatto salvo l'importo massimo attribuibile alle penali di cui ai precedenti articoli.

Art. 12 - Referente

L'Appaltatore dovrà indicare il nominativo del referente, il quale dovrà tenere costanti contatti con il responsabile del servizio incaricato da Silea.

Il referente (o il suo sostituto) dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche.

Allo stesso, l'Appaltatore, conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo metta in grado di utilmente rappresentarlo nei confronti di Silea SpA che ad esso, e solo ad esso, comunicherà ogni disposizione, anche verbale, comunque attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.

Il nominativo del referente (nonché quelli dei suoi eventuali sostituti) dovranno essere comunicati a Silea SpA prima dell'inizio della fornitura.

Il referente (o il suo sostituto) dovrà essere di gradimento a Silea SpA che ne potrà chiedere la sostituzione con semplice comunicazione scritta motivata inviata all'appaltatore.

Art. 13 - Modalità e Tempi di pagamento

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente alla fornitura, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

La fatturazione relativa alla fornitura, installazione e messa in esercizio ove necessario, avverrà entro 30 giorni da:

- 10% ad avviso di merce pronta, previa verifica da parte di Silea anche in loco sulla conformità della fornitura;
- due quote intermedie a stato di avanzamento della fornitura al raggiungimento del 90% dell'importo dell'intervento;

- 10% ad emissione del certificato di regolare esecuzione, attestante la piena realizzazione dell'intervento.

L'appaltatore, al momento dell'emissione delle fatture riferite a ciascun Comune, dovrà indicare la descrizione delle forniture legate ai singoli Comuni, il CIG ed il CUP della procedura di gara, nonché il CUP di progetto PNRR generato da ogni singolo Comune.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea spa correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ed opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Art. 14 - Divieto di cessione del credito e del contratto

È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione.

È vietata la cessione del contratto.

Art. 15 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Lecco con rinuncia di qualsiasi altro.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 16 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) e il CUP attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Art. 17 - Obblighi di riservatezza e privacy e nomina quale Sub responsabile del trattamento

L'Appaltatore prende altresì atto che titolari dei dati acquisiti in forza del presente contratto sono i Comuni soci di Silea e che la stessa è stata nominata dai Comuni già menzionati quale Responsabile Esterno ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 196/03 (ora art. 28 GDPR 679/2016).

L'Appaltatore pertanto viene nominato con apposito atto "sub-responsabile" del trattamento per le specifiche finalità di cui al presente contratto e si impegna a sua volta al rispetto degli stessi obblighi cui è tenuta Silea in virtù della predetta designazione di Responsabile Esterno.

I Comuni Soci conservano la piena ed esclusiva titolarità delle informazioni erogate ed hanno l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Silea consente pertanto all'Appaltatore l'accesso ai dati alle medesime condizioni e limiti cui la stessa è stata autorizzata dai singoli Comuni Soci.

L'Appaltatore si impegna ad operare secondo le direttive degli Enti Titolari e nel rispetto degli obblighi imposti a Silea quale primo Responsabile del Trattamento e nel rispetto di quanto indicato nel GDPR 679/2016; si impegna altresì a garantire che l'accesso ed il trattamento vengano effettuati solo qualora sia strettamente necessario ad adempiere i compiti di cui al presente contratto, nel rispetto del principio di pertinenza e continenza della normativa vigente, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza delle informazioni individuali; si impegna inoltre ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.

L'Appaltatore, i suoi dipendenti nonché i collaboratori sono vincolati al segreto d'ufficio; pertanto, essi, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell'esecuzione del servizio, e di non divulgarli in alcun modo né utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui venga eventualmente in possesso a causa ed in occasione dell'esecuzione dell'appalto vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza ed impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

In particolare, l'Appaltatore dovrà:

1. verificare e controllare che, nell'ambito della propria organizzazione, il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti del Regolamento UE 2016/679 e coordinarne tutte le operazioni;
2. individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
3. impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
4. adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati anche su indicazione di Silea Spa;
5. garantire un sistema di sicurezza idoneo a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta;

6. sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati.

Le informazioni, i dati e le conoscenze non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente qualsiasi incidente occorso che abbia impatto diretto o indiretto sulla sicurezza dei dati o sul sistema di autenticazione.

L'Appaltatore dichiara di possedere le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui al Regolamento UE 2016/679; in ogni caso si precisa che al momento della cessazione del rapporto contrattuale i dati reperiti dovranno essere prontamente cancellati e distrutti da parte dell'Appaltatore.

Alle disposizioni di cui ai commi che precedono saranno tenuti anche eventuali subappaltatori individuati conformemente alle disposizioni di cui al presente Capitolato.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui sopra, Silea avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

Quanto invece al trattamento dei dati personali forniti dall'Appaltatore a Silea per l'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore acconsente che i predetti dati personali resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati da Silea ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Art. 18 - Codice Etico

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice Etico di e nel Modello di organizzazione ex D.Lgs. 231, gestione, controllo e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il mancato rispetto di tali principi comporta l'automatica risoluzione del contratto.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal disciplinare di gara e dai documenti ad esso allegati, si rimanda al D.Lgs. 36/2023 ed alle leggi in vigore in materia.